TABELLA O (Art. 21, comma 8)

DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI DEI SEGUENTI ESERCIZI RICETTIVI: alberghi, alberghi diffusi, villaggi-albergo già autorizzati e residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale

SEZIONE 1: strutture già autorizzate

TABELLA A

	Superficie minima dei	Altezza minima
	locali mq	dei locali mq
Camera singola 1,2,3,4, 5	8	2,70
stelle e 5 stelle lusso		
Camera doppia 1,2,3,4, 5	14	2,70
stelle e 5 stelle lusso		
Per ogni posto letto in più in	6	2.70
ogni camera		
Bagni privati		2,40
Cucina e vani accessori		2,40
Soggiorno e spazi comuni		2,70

Le superfici delle camere sono calcolate tenendo conto degli spazi aperti sulle stesse, al netto della superficie dei bagni e degli angoli cottura. La frazione di superficie pari o superiore a mq. 0,50 è arrotondata all'unità.

DEROGHE

Per le camere delle strutture ricettive in attività alla data del 14 agosto 1997 è consentito il mantenimento delle superfici esistenti, purché non inferiori a:

TABELLA B

	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle
Camera singola	7	7	7	8
Camera doppia	11	11	11	13
Camera tripla	15	15	15	18

Le superfici delle camere, inoltre, possono essere ridotte nella misura di cui alla presente Tabella B nel caso di ristrutturazione di esercizi in attività alla data del 13 gennaio 2007 che prevedano l'installazione di bagni privati in camere che ne siano sprovviste. Tale deroga, pertanto, si applica esclusivamente alle camere già classificate e autorizzate ma prive di bagni e non può in alcun modo essere utilizzata per procedere ad ampliamenti della capacità ricettiva.

LOCALITA' CLASSIFICATE MONTANE E NEI CENTRI STORICI

Nelle località classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, e nei centri storici può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione dell'altezza minima interna delle camere e dei locali soggiorno a ml. 2,55, ulteriormente riducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

AMBIENTI CON ALTEZZE NON UNIFORMI

Nel caso di ambienti con altezze non uniformi sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di ml. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore a:

ml. 2,70 per le camere ed i locali soggiorno;

ml. 2,40 per le cucine e i bagni;

ml. 2,55 per le camere e locali soggiorno nelle località classificate montante, ulteriormente riconducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

SEZIONE 2: strutture di nuova apertura o oggetto di ristrutturazione

TABELLA A

	6	A14
	Superficie minima dei	Altezza minima
	locali mq	dei locali mq
Camera singola 1,2,3 stelle	8	2,70
Camera singola 4,5 stelle e 5	9	2,70
stelle lusso		
Camera doppia 1,2,3 stelle	14	2,70
Camera doppia 4 stelle	15	2,70
Camera doppia 5 stelle e 5	16	2,70
stelle lusso		
Per ogni posto letto in più in	6	2.70
ogni camera		
Bagni privati 1,2,3 stelle	3	2,40
Bagni privati 4 stelle	4	2,40
Bagni privati 5 stelle e 5	5	2,40
stelle lusso		
Cucina e vani accessori		2,40
Soggiorno e spazi comuni		2,70

Le superfici delle camere sono calcolate tenendo conto degli spazi aperti sulle stesse, al netto della superficie dei bagni e degli angoli cottura. La frazione di superficie pari o superiore a mq. 0.50 è arrotondata all'unità.

LOCALITA' CLASSIFICATE MONTANE E NEI CENTRI STORICI

Nelle località classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, e nei centri storici può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione dell'altezza minima interna delle camere e dei locali soggiorno a ml. 2,55, ulteriormente riducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

AMBIENTI CON ALTEZZE NON UNIFORMI

Nel caso di ambienti con altezze non uniformi sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di ml. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore a:

ml. 2,70 per le camere ed i locali soggiorno;

ml. 2,40 per le cucine e i bagni;

ml. 2,55 per le camere e locali soggiorno nelle località classificate montante, ulteriormente riconducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.